

Famiglia - matrimonio - civile - promessa di matrimonio - restituzione dei doni - Compravendita di un immobile da parte di uno dei nubendi con denaro dell'altro - Dono preuziale ex art. 80 c.c. - Configurabilità - Qualificazione come donazione indiretta - Sopravvenuto venir meno della c.d. "causa donandi" - Conseguenze.

L'acquisto di un appartamento da parte di uno dei nubendi, finanziato con denaro dell'altro, in previsione del matrimonio, è configurabile come donazione indiretta, che, in quanto finalizzata alle nozze, rientra nella previsione di cui all'art. 80 c.c.. Ne consegue che, ove il matrimonio non venga celebrato, essendo venuta meno la "causa donandi" si determina la caducazione dell'attribuzione patrimoniale al donatario senza che ciò incida sul rapporto fra venditore e donante, il quale, per effetto della retrocessione viene ad assumere la qualità di effettivo acquirente. Vedi n. 1260 8.2.1994, Rv. 48524301 e n. 171 del 15.1.1986, Rv. 44381501

Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 29980 del 25/10/2021 (Rv. 662861 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0080, Cod_Civ_art_0079, Cod_Civ_art_0769

Corte

Cassazione

29980

2021